

La nostra Costituzione e quella degli altri

	La Costituzione italiana	Lo Statuto Albertino	La Costituzione francese	La Costituzione tedesca	La Costituzione americana
il documento	Il progetto viene approvato il 22 dicembre del 1947. Entra in vigore il 1 gennaio 1948.	Concesso nel 1948 dal re Carlo Alberto al Regno di Sardegna, diviene nel 1861 la Carta fondamentale del Nuovo Stato Italiano.	La Costituzione gollista è promulgata il 4 ottobre 1958. Con essa si dà vita alla V Repubblica.	Il 23 maggio 1943 viene approvata la Legge Fondamentale della Germania da parte delle Regioni appartenenti alle zone occupate dalle truppe americane, francesi e inglesi. Nella zona sovietica nel frattempo c'è la Repubblica Democratica Tedesca. Con il trattato di unificazione del 1990 il testo viene esteso a tutta la Germania.	La Convenzione di Filadelfia viene approvata nel 1787. Entra in vigore 2 anni dopo.
Repubblica e sovranità popolare	Art. 1: L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.	2.: Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.	Art.2: la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. (...) il suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo. Art.3: La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum. Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.	Art.20: (I) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale. (II): Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nei referendum e per mezzo di organi specifici del Potere legislativo, del Potere esecutivo e del Potere giudiziario. (III): La legislazione è vincolata dall'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono vincolati dalla legge e dal diritto.	Preambolo: Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono delle libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Diritti dell'uomo	Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.	La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.	Preambolo: all'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e degradare la persona umana il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.	Art.1 – (I): La dignità dell'uomo è intangibile. E' dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. (II): Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. (III): i seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la legislazione come diritto immediatamente valido Art.2 – (I): ognuno ha il diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o9 la	Art.V (1791). Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per denuncia o per accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trova in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere

				legge morale. (II) (emendato il 19 marzo 1956): ognuno ha diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Questi diritti possono essere limitati soltanto in base ad una legge.	obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a un regolare procedimento legale, e nessuna proprietà potrà essere destinata ad un uso pubblico, senza giusto indennizzo. XIV emend. (1868) – sez. I: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringe i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno stato priverà alcuna persona della vita, delle libertà o delle proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale, né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione della legge.
uguaglianza	Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.	24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge. 25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato	Preambolo: (La Nazione) Essa garantisce a tutti, e specialmente al fanciullo, alla madre e ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Art. 1: Gli uomini crescono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.	Art. 3: (I) Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla legge. (II) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. (III) Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche.	Art. 4 - sez. II: i cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini (...) XIII emend. (1865) - sez. I: né schiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in un luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato debitamente condannato. XIV emend. (1868) – sez. I: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringe i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati

					Uniti; così pure nessuno stato priverà alcuna persona della vita, delle libertà o delle proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale, né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione della legge.
lavoro	Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Art. 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.	Non esiste riferimento.	Preambolo: ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un'occupazione. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle sue origini, opinioni o credenze.	Art. 12: (emandato il 19 marzo 1956 e il 24 giugno 1968): I: tutti i tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo di lavoro e le sedi di preparazione e di perfezionamento professionale. L'esercizio delle professioni può essere regolato mediante leggi. II: nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico tradizionale e generale, uguale per tutti, di prestare servizio. III: il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di detenzione disposta giudizialmente.	Non esiste riferimento.
pace e guerra	Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.	Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.	Preambolo: la Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà nessuna guerra in vista di conquiste, e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo. Consente alle limitazioni di sovranità necessarie per l'organizzazione e la difesa della pace.	Preambolo: consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo quale membro, equiparato nei diritti, di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa Legge Fondamentale.	Preambolo: Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono delle libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.

Libertà di pensiero	Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure	28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.	Preambolo: la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.	Art.5 (I): ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini e di informarsi, senza essere impediti, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire censura (II): questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.	Emendamento (1791): il congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento ufficiale di qualsiasi religione, o di proibire il libero culto; o di proibire la libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti.
---------------------	---	--	---	---	--